



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

Prot. n. 18313/20/CI/24
(da citare nella corrispondenza)

Lavis, 14.09.2020

Servizio Centrale di Committenza, Contratti e Servizi Cimiteriali

Tel 0461/248153

email: appalti.utc@comunelavis.it

Spett.le Impresa

Oggetto: invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento con il sistema del cottimo dei lavori di "PIAZZALE STOLCIS - RECUPERO P.ED. 842 E P.F. 61/8 EX FOSSE IMHOFF. REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI."

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gara telematica n.94163 CIG: Z5B2E478E7 CUP: J31B20000530004

Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 25.09.2020

Scadenza richiesta chiarimenti tecnici: 25.09.2020

Apertura buste: 28.09.2020 - ore 10.00

1. **Provvedimento a contrarre:** DETERMINA SEGRETARIO GENERALE
2. **Oggetto dei lavori:** REALIZZAZIONE PARCHEGGI
3. **Luogo di esecuzione dei lavori:** PIAZZALE TRENTO MALE'
4. **Descrizione delle caratteristiche dell'opera e natura delle prestazioni:** realizzazione di marciapiede
5. **Tipologia del contratto da stipulare:** a misura
6. **Criterio di aggiudicazione:** criterio del prezzo più basso:
 - mediante ribasso sull'elenco prezzi ex art. 16, c. 3 della l.p. 2/2016
7. **Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi):** 59 giorni
8. **I pagamenti** saranno effettuati a saldo come previsto dal foglio patti e condizioni
9. **Penale giornaliera per ritardo** pari a 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale

Importo complessivo a base di gara:

	quota Comune Lavis
A)Totale lavori a base di gara	31.386,00
A1) di cui per oneri di sicurezza	627,72
A2) per lavori soggetti a ribasso	32.013,72
categoria PREVALENTE OG3	
A)Totale lavori a base di gara	31.386,00
A1) di cui per oneri di sicurezza	627,72
A2) per lavori soggetti a ribasso	32.013,72

Nei lavori sono ricomprese le seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 (white lists):

- trasporti di materile a scarica per conto di terzi
- trasporto anche trasfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto di terzi
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiale inerte
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume
- noli a freddo di macchinari
- fornitura di ferro lavorato
- noli a caldo

10. I lavori in oggetto NON sono un appalto verde secondo quanto previsto dai criteri minimi ambientali (CAM)

11. Ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.p. 26/1993, è ammesso il subappalto.

12. NON E' prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93

13. L'opera non è suddivisa in lotti.

14. L'opera rientra nell'ambito di applicazione del **D.Lgs. 81/2008** in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

15. NON E' richiesta la presentazione di **garanzia definitiva**

16. NON E' richiesta la presentazione di polizza assicurativa x art. 23 bis della L.p. 26/93 e ss.mm.

17. E' prevista, in quanto espressamente previsto dal provvedimento a contrarre la consegna anticipata dell'opera ex art. 46 LP 26/1993

18. Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, accompagnati dal tecnico referente

PREMESSO che:

- a) l'Amministrazione si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento, di seguito chiamato Sistema;
- b) la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it>;
- c) secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del massimo ribasso;
- d) per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1 - Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI);

con la presente

SI INVITA

AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26), DELL'ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2) E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.), codesta rispettabile Impresa a partecipare al presente confronto concorrenziale svolto in modalità telematica per l'affidamento con il sistema del cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nelle premesse del presente invito.

Al presente invito sono allegati, e ne formano parte integrante, i seguenti documenti:

- Elaborati progettuali;
- Elenco prezzi;
- Fac-simili di dichiarazione da allegare all'offerta;
- Guida operativa – Risposta alle gare telematiche: fornitori.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione caricati a sistema nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto – Allegati", contenuti nella cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a sistema". La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "comprese". Quindi, nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto - Allegati", si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali – Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema, ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "Invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con/Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.

--

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'Amministrazione appaltante Comune di Lavis.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della L.p. 26/93. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 ("Dichiarazione") del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Nel caso di GEIE dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio e in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/1993, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione di cui al punto II del successivo paragrafo 4.1.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del d.lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'operatore economico e/o l'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla procedura, dovrà, in sede di partecipazione, fornire informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite, nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, informazioni dettagliate atte a dimostrare che l'esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza.

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), come meglio specificato al paragrafo 4.4.

1.1 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

- 1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto;

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, si precisa che:

- la certificazione S.O.A dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora in possesso di Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile con le lavorazioni da eseguire.

L'impresa singola può inoltre partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG3 per l'importo totale dei lavori

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.p. 26/93 di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto

dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO

Ai sensi dell'art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

1.2 CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016.

NON E' previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale e alla loro esclusione automatica dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 40, comma 1 della L.p. 26/93, come meglio specificato ai paragrafi 5 e 5.1 del presente invito.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.p. 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA
--

2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla gara telematica, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella Guida Operativa

entro e non oltre le ore 12:00 del 25.09.2020

Il presente cottimo è individuato a sistema con il n. CT 94163
Scadenza chiarimenti tecnici: 25.09.2020

L'apertura delle buste si terrà il giorno 28.09.2020 alle ore 10.00, presso L'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Lavis - in via Matteotti, 45 a Lavis.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate nella Sezione III della Guida Operativa.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti firmati digitalmente:

1. La dichiarazione prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di invito (eventualmente corredata dalla documentazione di cui ai paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6);
2. OMISSIS

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 nella categoria "Allegato amministrativo" come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

3. L'Elenco prezzi;
4. Il documento di sintesi dell'offerta.

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 3 e 4 nella categoria "Allegato economico" come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai successivi paragrafi 2.2, 3.1.1 e 3.1.2 dell'Elenco prezzi e del documento di sintesi comporta l'esclusione automatica dalla gara.

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione III - capitolo 4 - della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione V della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

2.1.1 RICHIEDA DI INFORMAZIONI

Ai sensi del Piano anticorruzione 2019-2021 del Comune di Lavis, possono essere richieste informazioni **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, inoltrando apposita richiesta a mezzo del sistema Sap-Srm, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa.

I chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere richiesti entro il termine indicato al paragrafo 2.1.

L'Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta, con le modalità indicate nella Sezione II - Capitolo 3 – paragrafo 3.2 della Guida Operativa, ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'inserimento a Sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786 (fascia oraria 17 - 8) e il numero verde del contact center 800 22 80 40 (fascia oraria 8 - 17).

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo informatico, le stesse dovranno essere effettuate almeno 60 (sessanta) minuti prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nelle ore immediatamente antecedenti alla scadenza.

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate anche all'indirizzo pec: comunelavis@legalmail.it.

2.1.2 Avvertenze in materia di anticorruzione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione del Comune di Lavis 2019-2021, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dall'invito quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio ... , il dirigente del ... , il Presidente della seduta di gara, nonché il dirigente, il direttore e il tecnico referente della struttura di merito per conto della quale viene esperita la procedura.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione del Comune di Lavis 2019-2021, l'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lavis, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18/2019, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

I. fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;

II. l'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.

L'Amministrazione provvederà alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 sul profilo della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

2.2 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1

Le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 4, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. di cui al successivo paragrafo 4.2 ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .p7m e classificati nella categoria "Allegato amministrativo" come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

L'"Elenco Prezzi" e il Documento di sintesi dell'offerta devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .p7m e classificati nella categoria "Allegato economico" come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/ECONOMICA

- Nella sezione "Documentazione offerta" è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di

appartenenza, all'interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto "aggiungere allegato firmato". Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere "Scegli file" e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante "OK".

- Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante "Salvare lotto".

Si precisa che l'estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale. Si avverte che il Sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione pdf.p7m.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

NB: l'errata classificazione dei documenti all'interno di "Allegato amministrativo" o "Allegato economico" non comporta l'esclusione dalla gara.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

3.1.1. MODALITA' DI FIRMA DELL'ELENCO PREZZI

L'"Elenco prezzi" deve essere firmato dal legale rappresentante o da un suo procuratore, a pena di esclusione, assicurandosi di firmare il file già firmato dal Responsabile del Procedimento e classificato nella categoria "Allegato economico", come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:

- salvare il file di cui sopra sul proprio computer;
- accedere al proprio software di firma digitale;
- selezionare il file "elenco prezzi" che ha estensione .pdf.p7m, cioè il file firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento, precedentemente salvato sul proprio PC;
- attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell'offerta.

In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all'offerta dovrà contenere il certificato con due firme successive: quella del Responsabile del Procedimento e quella del concorrente.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'"Elenco prezzi" potrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'"Elenco prezzi" dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file "Elenco prezzi" come sopra esposto.

In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all'offerta dovrà contenere il certificato con le seguenti firme: quella del Responsabile del Procedimento, quella del legale rappresentante

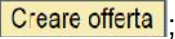
dell'impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la/le firma/e del/i legale/i rappresentante/i (o suo procuratore) della/e impresa/e mandante/i.

Per verificare se la firma digitale sull'“Elenco prezzi” è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

3.1.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

Il ribasso percentuale offerto va inserito solamente nell'apposita sezione del sistema con le seguenti modalità (Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.1.3 della Guida Operativa):

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in “Elaborare offerta”;
- cliccare su numero appalto di riferimento (INSERIRE N. GARA) per predisporre la propria offerta;
- cliccare su ;
- il sistema propone una schermata riassuntiva del lotto che compone la gara in oggetto fornendo la possibilità di creare l'offerta cliccando sul pulsante  (“Creare offerta su lotto”);
- si accede alla finestra di dettaglio dell'unica posizione dove inserire il ribasso percentuale offerto nell'apposito campo “Ribasso percentuale”;
- dopo aver inserito il ribasso percentuale è opportuno procedere all'aggiornamento dell'offerta tramite il pulsante “Salvare lotto”.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento del ribasso percentuale offerto), si dovrà procedere alla generazione del “Documento di sintesi dell'offerta”, cliccando sul pulsante “Genera documento di sintesi offerta”; il sistema estrae il “Documento di sintesi dell'offerta”, che deve essere salvato sul proprio PC e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa invitata (o da un suo procuratore).

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta si rinvia a quanto indicato per l'“Elenco prezzi” al precedente paragrafo 3.1.1.

Una volta firmato dal legale rappresentante dell'impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, anche dalla/e mandante/i, il Documento di sintesi dell'offerta dovrà essere caricato a sistema classificandolo nella categoria “Allegato Economico”.

Al fine di caricare il “Documento di sintesi dell'offerta” firmato digitalmente all'interno della documentazione dell'offerta, procedere come segue:

- Cliccare su “Modificare lotto”, caricare il documento di sintesi dell'offerta firmato digitalmente, classificandolo nella categoria “Allegato Economico”, sottocategoria “Documento di sintesi dell'offerta”, selezionando il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
- Premere il pulsante “Completare lotto”, tab che compare a seguito del caricamento del documento di sintesi.

- Una volta completato il lotto, cliccare su “Torna a lotti di gara” premendo l'apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
- L'offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull'apposito pulsante “Inviare offerta”

Si ribadisce che, nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il documento di sintesi dell'offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo o da un suo procuratore e dalla/e impresa/e mandante/i, a pena di esclusione.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell'offerta”, si rinvia alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.5 della Guida Operativa.

Comporta l'esclusione dalla gara:

- la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso;
- la mancata sottoscrizione da parte del concorrente mediante firma digitale dell'Elenco prezzi e/o del Documento di sintesi relativo alla gara;
- ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello di dichiarazione semplificata allegato A di cui al presente invito, da classificare nella categoria “Allegato amministrativo”, così come previsto dall'art. 22 comma 2 l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm..

La predetta dichiarazione attesta:

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

(eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita):

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

(eventuale) INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO:

indicare le categorie di lavori che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al successivo paragrafo;

II. MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm. e di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 c.16ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm..

Qualora sussistano situazioni astrattamente idonee a configurare motivi di esclusione, il concorrente è tenuto altresì a fornire le relative informazioni.

Si riporta di seguito l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.:

Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016 Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- per l'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016, "nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X";

- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto";
- con riferimento all'articolo 67 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, "Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'art. 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza";
- la dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente ANAC di data 8 novembre 2017. Nella dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta. A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza;
- in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, la dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., le rispettive dichiarazioni devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione; con riferimento all'art. 80, comma 5, lett. c), c bis) e c ter), si vedano le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC.

Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.

ATTENZIONE: la falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i suddetti motivi di esclusione comporta l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del codice contratti pubblici.

III. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

- 2 "il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare;

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale,

così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta;

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.

IV. ALTRE DICHIARAZIONI

... di avere:

- "esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".

8. la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 8 della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM, pure a mente del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm..

Per la definizione di micro, piccola o media impresa, si consiglia la lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e della Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=1>.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti I, II, e III, utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5.01.2016 disponibile al link

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>

In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al punto IV del presente paragrafo 4.1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2 del 2016 e ss.mm., i requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2.1, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola o (consorzio) la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 36, c. 1 lett. e) della l.p. 26/1993) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore).

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente a apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o suo procuratore) con estensione .p7m (per le modalità di firma si rinvia al paragrafo 2.2 del presente invito).

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo può fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al punto 4 (punto relativo ai requisiti di ordine speciale), ma deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 1.1.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 e ss.mm., ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo (dichiarazione semplificata o D.G.U.E.), si procederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che, a norma dell'art. 22 della l.p. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.2. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC

NON DOVUTO

4.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.3.1 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016, 42 della L.p. 26/93, e 105 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 18 D.L. 32/2019 convertito in legge 55/2019, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà dichiarare nell'apposito spazio del modello di Dichiarazione semplificata Allegato A di cui al paragrafo 4.1 le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere contenuto identico.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, la dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo e da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2/2016, la dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificate:

- 1) **con riferimento alle lavorazioni comprese nella categoria prevalente per l'esecuzione delle quali è richiesta l'abilitazione (BONIFICA BELLICA ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177)**, qualora il concorrente non dichiari in sede di offerta la volontà di subappaltare tali lavorazioni, in caso di aggiudicazione, ai fini della loro esecuzione, dovrà essere in possesso dell'abilitazione di cui ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177. In caso di raggruppamento temporaneo l'abilitazione dovrà riguardare l'impresa facente parte dello stesso che si assume i lavori relativi.

Fermo restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge, la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quanto ciò è previsto negli atti di gara.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. n. 2 del 2016 e ss.mm., fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

A tal proposito, per rendere la dichiarazione di subappalto, è sufficiente compilare l'apposito spazio del modello di Dichiarazione semplificata Allegato A.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a

corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.
eseguite.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE INTERESSATE AL CONCORDATO PREVENTIVO

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, forniscono le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare).

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e dell'art. 110 commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016:

Art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale)

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la

dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)

omissis

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. 2/2016, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, si procederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che, a norma dell'art. 22 della l.p. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti:;

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993 E SS.MM.

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nella

categoria "Allegato Amministrativo", la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione (punto II).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. 2/2016, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo si procederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando che, a norma dell'art. 22 della l.p. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti:;

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITI:

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo già costituito dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

- A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
 - che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
 - che l'offerta (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso, oppure (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
 - che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
 - che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
 - le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

- B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della L.P. 2/2016, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, si procederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

5. APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, in seduta pubblica, il Segretario Generale del Comune di Lavis, ovvero un suo delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di altri due funzionari procede:

- a) ad aprire i documenti presentati dalle Imprese e contenuti nell'"Allegato Amministrativo", a verificare la completezza e regolarità della documentazione a quanto richiesto nel presente invito con le seguenti precisazioni:
 - a norma dell'art. 22 della L.P. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti;
 - tali dichiarazioni saranno esaminate, per l'aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati di cui alla successiva lettera g), in sede di verifiche successive all'aggiudicazione;
- b) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell'"Allegato economico", a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- c) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti
- d) a formare la graduatoria;
- e) ad escludere le eventuali offerte anomale secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 5.1;
- f) ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, i lavori al concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso fra le offerte rimaste in gara dopo l'esclusione delle offerte anomale, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 commi 3, 4 e 5 della L.P. 2/2016;
- g) ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.P. 2/2016, a sorteggiare i partecipanti diversi dall'aggiudicatario – nella misura del 5 per cento – da sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione previsti dal presente invito.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, formata la graduatoria, il Segretario Generale del Comune di Lavis, ovvero un suo delegato - previa sospensione delle operazioni di gara – trasmette le offerte alla Struttura di merito, la quale dispone la valutazione della congruità dell'offerta

qualora accerti la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.

Qualora il responsabile della Struttura di merito comunichi che non sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg., il Segretario Generale o un suo delegato, in seduta pubblica, anche nella stessa giornata, previa comunicazione ai partecipanti presenti o convocata mediante sistema SAP SRM – conferma la graduatoria di cui alla precedente lettera d) e, ai sensi dell'art. 22 comma 7 L.P. 2/2016, dichiara l'affidamento alla migliore offerta, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 commi 3, 4 e 5 della L.P. 2/2016. Ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.P. 2/2016, si procede altresì al sorteggio dei partecipanti diversi dall'aggiudicatario – nella misura del 5% per cento – da sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione previsti dal presente invito.

Qualora il responsabile della Struttura di merito disponga la valutazione di congruità di cui all'articolo 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg., all'esito della predetta valutazione, il Segretario Generale, o un suo delegato, in seduta pubblica – convocata mediante sistema SAP SRM:

- dichiara l'esclusione delle offerte che sono risultate anomale;
- conferma o riforma la graduatoria di cui alla precedente lettera d);
- dichiara, ai sensi dell'art. 22 comma 7 L.P. 2/2016, l'affidamento alla migliore offerta risultata congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 commi 3, 4 e 5 della L.P. 2/2016. Ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.P. 2/2016, procede altresì al sorteggio di partecipanti diversi dall'aggiudicatario – nella misura del 5% per cento – da sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione previsti dal presente invito.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà tramite sorteggio.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dalla Struttura di merito in relazione all'oggetto del contratto.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale, ovvero dal suo delegato, e da altri due funzionari assegnati al medesimo Servizio.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, mediante il sistema SAP SRM, l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

5.1 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

OMISSIS

6. VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 22, della L.p. 2/2016, l'Amministrazione procederà, ai fini della stipulazione del contratto, nei confronti dell'aggiudicatario e dei concorrenti individuati per il controllo a campione nel corso della seduta pubblica, ad esaminare la dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione.

A tal fine, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione procederà alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5 della L.p. 2/2016, se in sede di verifica la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti, l'Amministrazione:

- a. nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, procede ad annullare l'aggiudicazione e a ricalcolare la soglia di anomalia (qualora dovuta in ragione del numero delle offerte ammesse a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione ed esclusione del concorrente/aggiudicatario); se non si è proceduto con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, l'Amministrazione non procede a ricalcolare la soglia di anomalia;
- b. segnala il fatto alle autorità competenti e procede alla sospensione dall'elenco telematico delle imprese di cui all'art. 54 regolamento Lavori pubblici per un periodo da tre a dodici mesi;
- c. se l'irregolarità riguarda l'aggiudicatario, l'amministrazione annulla l'aggiudicazione e procede all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta.

Ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se ritiene che

siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In caso di mancata presentazione di PASSOE (in riscontro a specifica richiesta del RUP o del Responsabile delle verifiche) - laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità necessari per la stipula del contratto - procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'annullamento dell'aggiudicazione ed alla segnalazione del fatto all'ANAC per il provvedimento e le misure sanzionatorie di competenza, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di chiedere il risarcimento del danno subito. La Stazione appaltante aggiudica la gara all'impresa seconda in graduatoria.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall'Amministrazione, i seguenti documenti:

- **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** – POS di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016, l'affidatario che intende subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa affidataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93.

Ai sensi dell'art. 25ter Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche della l.p. n. 2 del 2016 e ss.mm., decorsi 30 giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l'Amministrazione può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.

Riservatezza:

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora il Comune di Lavis venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

Responsabile del procedimento per la procedura di gara ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: Chisté geom. Ivo

8. INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016, e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. (da adattare)

Si informa che il Decreto 30/09/2003 n. 196 come modificato con D.Lgs 101/2018 in attuazione del Regolamento 201/679/Ue ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria e Tecnico Urbanistico esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Titolare del trattamento è il Comune di Lavis, con sede a Lavis Via G.Matteotti, 45 (e.mail info@comunelavis.it, sito internet www.comune.lavis.tn.it

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: svolgimento delle procedure di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva in oggetto nello svolgimento di una funzione di interesse pubblico

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati possono essere comunicati

- ad altri soggetti, pubblici, per il monitoraggio delle procedure dei contratti pubblici secondo la normativa vigente;
- I dati dell'affidatario dell'incarico sono oggetto di pubblicazione in base a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici;

- I dati sono oggetto di trasferimento all'estero, limitatamente alla pubblicazione sul sito internet delle graduatorie dei soggetti affidatari dell'incarico

I dati possono essere conosciuti

dal Segretario generale, responsabile del procedimento o dagli incaricati del Servizio Segreteria e del Settore Tecnico-Urbanistico, ufficio appalti, oltre che dal Segretario generale.

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

Il conferimento dei dati

ha natura obbligatoria per quanto riguarda lo svolgimento della procedura di selezione degli invitati alla procedura negoziata e per i soggetti ammessi, alla procedura negoziata successiva.

Non fornire i dati comporta

non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Segretario generale possa procedere agli inviti per la gara negoziata.

I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il -blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Distinti saluti.

Firma del responsabile